

XXXI.

TORNATA DELL' 11 FEBBRAIO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedo* — *Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie » (N. 9)* — *Parlano, nella discussione generale, i senatori Bonasi, Griffini, relatore, Serena, Vitelleschi, Garelli ed il ministro d'agricoltura, industria e commercio* — *La discussione generale è chiusa* — *Rinvio del seguito della discussione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri d'agricoltura, industria e commercio, delle poste e telegrafi e delle finanze.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Finali domanda un congedo di tre giorni.

Se non vi sono osservazioni, il congedo s'intende accordato.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie » (N. 9).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Provvedimenti sui monti frumentari e sulle Casse agrarie ».

Anzitutto chiedo al signor ministro d'agricoltura, industria e commercio se intende che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale o su quello presentato dal Ministero.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Allora prego il signor senatore Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge modificato dall'Ufficio centrale.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. stampato n. 9-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Bonasi, primo iscritto.

BONASI. Non intendo fare un discorso sul disegno di legge che viene in discussione, perchè sopra la materia che ne forma oggetto riconosco di non aver la necessaria competenza.

Io intendo soltanto di chiamare l'attenzione del Senato sopra un principio che, se io non m'inganno, domina tutto quanto il disegno, e che qualora dovesse essere consacrato, segnerebbe un indirizzo che potrebbe riuscire disastroso per l'avvenire delle istituzioni di pubblica beneficenza.

Per le disposizioni di legge che sono in vigore, i Monti frumentari ed i Monti granatici, sono vere e proprie Opere pie.

È l'articolo 93 della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza che lo dichiara in modo

tassativo. Esso dice: « è fatta obbligatoria la revisione degli statuti, dei regolamenti dei Monti frumentari e granatici e delle istituzioni nelle quali dopo il 1862 siano stati i Monti trasformati ».

Ed anche prima che avessimo queste esplicite disposizioni di legge, il regolamento che fece seguito alla legge del 3 agosto 1862, aveva riconosciuto che i Monti frumentari e granatici dovevano essere considerati come Opere pie, e la giurisprudenza successiva, tanto consultiva del Consiglio di Stato, quanto contenziosa dei Tribunali ordinari non ha mai messo in discussione che i Monti frumentari costituissero vere e proprie Opere pie.

Ora posto che si tratti di vere e proprie Opere pie, è evidente che volendo sottoporli a trasformazione in modo regolare, si dovrebbe seguire le norme ed il procedimento stabiliti dall'art. 70 della legge su le istituzioni pubbliche di beneficenza; cioè sentendo tutte le parti interessate e allontanandosi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori invertendole a scopi che rispondano ad un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza nelle provincie, nei comuni o nelle frazioni di essi cui le istituzioni da trasformarsi erano destinate.

Ora invece in questo disegno di legge si parla di trasformazione, ma non è una trasformazione che si propone; è una vera e propria distruzione di Opere pie cui si tende per mutarle in altri istituti che con quelli di beneficenza non hanno nessun rapporto. Basta passare in rassegna le singole disposizioni del progetto per persuadersene.

Mentre attualmente i Monti frumentari e simili sono destinati esclusivamente al soccorso delle classi povere degli agricoltori mediante somministrazione di grano in natura, per questa legge invece vengono trasformati in istituti speciali di credito a profitto della generalità degli abitanti; e così loro si toglie la natura di istituti di beneficenza fuori dei casi contemplati dalla legge e passando sopra a tutte quelle forme di procedimento che sono state stabilite a garanzia non meno dei diritti dei chiamati a fruirne che dell'interesse della beneficenza, sottraendoli perfino alla dipendenza del Ministero dell'interno, che è il custode naturale e il vindice degli istituti pii, per sottoporli invece esclusivamente alla vigi-

lanza ed al dominio del Ministero di agricoltura e commercio.

Noti il Senato che io non sono avversario assoluto delle trasformazioni delle Opere pie; ammetto che anch'esse non possono sfuggire a quella legge generale d'evoluzione a cui sono soggetti tutti gl'istituti sociali, ma domando soltanto che siano rispettate quelle norme che assicurano contro il pericolo che ciò che è destinato ai poveri non sia volto a profitto di chi non lo è, andando contro la volontà dei fondatori (*Segni di diniego del ministro di agricoltura*). Malgrado le negative dell'onor. ministro di agricoltura, io insisto...

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La mia negativa si riferisce alla questione dei fondatori che è ignota per il maggior numero di questi Monti.

BONASI. Di molti sono noti i fondatori, ma io insisto nell'affermazione che tutti senza distinzione i Monti frumentari attualmente sono opere pie, perchè questo è l'essenziale per me; ciò che del resto trova piena conferma nella relazione stessa che precede il disegno di legge.

Se dunque si tratta di Opere pie, io non ammetto che nessuna trasformazione sia legittima se non si seguano le norme tracciate dalla legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza, e specialmente se non si sia fedeli in modo assoluto al principio che i patrimoni destinati alla beneficenza, ad essa esclusivamente devono rimanere riservati e non distratti ad altri fini, per quanto possano essere utili e desiderabili.

Invece con questa legge si dispone che le istituzioni agrarie nelle quali si vogliono trasformare i Monti frumentari sono istituzioni di pubblica utilità.

L'art. 16 infatti dice così:

« I Monti frumentari e Casse agrarie sono istituzioni popolari autonome di pubblica utilità, aventi per iscopo di provvedere al credito locale agrario, ecc. ... ».

Dunque diventano istituzioni popolari autonome e perdono perciò assolutamente il loro carattere di istituti di beneficenza; ed è appunto in base a questo concetto che si arriva fino al punto di estendere anche oltre i confini del comune, nel quale erano stabiliti attualmente questi Monti frumentari, i servizi delle Casse agrarie nelle quali si vogliono trasformare,

sebbene i benefici di quelli fossero riservati esclusivamente a vantaggio delle classi povere di un determinato comune.

L'art. 12 lo dice espressamente: e quindi se v'è cosa sostanzialmente contraria alle tavole di fondazione è questa che estende il beneficio di un pio istituto a persone e luoghi che non era assolutamente nell'intenzione del fondatore di contemplare.

Tutto questo insieme, mi si permetta che lo dica, a me sembra una enormità.

Ora, ripeto, credo io pure che sia necessaria una trasformazione nei Monti frumentari, ma credo altresì che il sistema seguito finora sia il solo conciliabile col pubblico interesse e col rispetto dovuto a queste antiche istituzioni di beneficenza, perchè come risulta dalla relazione stessa, dal 1892 ad oggi se ne è già trasformato un gran numero in Casse di prestanza agraria, devolvendone però sempre i benefici a favore dei poveri.

Concludendo, confesso che la tendenza che informa codesto disegno di legge mi fa paura, perchè in esso vedo minacciato, qualora dovesse prevalere, l'avvenire di tutte le istituzioni di beneficenza.

Perciò ho voluto richiamare su di essa l'attenzione del Senato.

Da parte mia dichiaro fin d'ora che, mantenendosi immutato il principio fondamentale che la informa, non potrei dare il voto favorevole alla legge.

GRIFFINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIFFINI, *relatore*. Se me lo permette il Senato, romperei la tradizione fino ad un certo punto seguita, che il relatore debba parlare dopo gli altri oratori.

L'attacco che il senatore Bonasi ha fatto a questo progetto di legge è di tale importanza, che credo sia opportuno rispondergli immediatamente, perchè alcuno per avventura potrebbe dubitare della bontà dell'intera legge, ove l'avvertito discorso rimanesse senza risposta sino al termine della discussione.

Il senatore Bonasi dice che i Monti frumentari sono opere pie, istituzioni di beneficenza, e vengono invece qualificati Casse agrarie, cioè istituti di credito, dal presente progetto di legge.

È secondo lui ciò sarebbe erroneo e ingiusto,

sarebbe contrario a disposizioni tassative di legge, e potrebbe produrre gravi guai.

Me lo perdoni l'onorevole Bonasi, ma io, che fui fino a quest'ora di altro avviso, continuo ad essere dell'avviso medesimo, malgrado il discorso che egli ha pronunciato.

La questione è stata veduta e considerata nel progetto di legge, come è stata veduta e considerata nel progetto dell'Ufficio centrale, e nella relazione del modesto vostro relatore.

L'articolo 1° è così concepito:

« È data facoltà al Governo del Re, osservate le norme della presente legge, di emanare le disposizioni che ravviserà necessarie per il riordinamento e la trasformazione dei Monti frumentari, annonari, e per l'ordinamento e la costituzione delle Casse agrarie, avuto riguardo alle speciali condizioni locali ».

Ora le leggi impegnano l'intera nazione, ed è una legge questa non avente minor vigore delle antecedenti; è una legge che dichiara la facoltà del Governo di emanare disposizioni per la trasformazione dei Monti frumentari, ecc.

Certo le leggi anteriori non possono avere maggior vigore di questa, ed attesi i principi legislativi sulla validità delle disposizioni, credo non sia necessario aggiungere altro.

« Ubi lex non distinguit, neque nos distinguere debemus ».

Qui c'è una disposizione generale che s'applica a tutti i casi, e che quindi deve applicarsi anche al caso nostro; dunque la legge che stiamo discutendo autorizza il Governo a trasformare in Casse agrarie i Monti frumentari.

Non è detto che i Monti frumentari debbano essere trasformati in Casse agrarie, o in altri Istituti e forse su questo punto l'onorevole Bonasi non è stato sufficientemente esplicito, mi esprimerò in questo modo, ma si capisce quale è stata l'intenzione del legislatore, quella di comprendere tutte queste istituzioni e far sì che tutte potessero essere soggette a conversione.

Ma non usciamo dall'ambito, dal gruppo di queste istituzioni, parliamo di Monti frumentari e Casse agrarie e la trasformazione potrà essere fatta, se passa questo disegno di legge, dai Monti frumentari nelle Casse agrarie. Tanto più avuto riguardo alla massima generale stabilita dal Codice civile che i corpi morali possono es-

sere distrutti quando siano stati creati dallo Stato, poichè, se esso ha la facoltà di crearli, deve avere anche quella di scioglierli.

Veniamo al lato morale del disegno. O signori, non so come si possa sostenere con persuasione piena la inopportunità di trasformare i Monti frumentari in Casse agrarie.

Ma i Monti frumentari sono un'istituzione rancida, antiquata, che non può più reggere e che noi abbiamo rispettato fino a un certo punto per non essere troppo radicali, e poi, perchè se non ci par conveniente che vengano creati nuovi Monti frumentari, ci sarebbe parso inopportuno di distruggere quelli che esistono i quali sono appunto corpi morali riconosciuti, forse apprezzati dalle popolazioni cui servono, che hanno un capitale e facilmente un deposito di grano. Dove non è istituito un Monte frumentario, a noi parve che vi fosse piena libertà d'azione nel Governo e nel legislatore di stabilire quelle norme che potessero credere opportune, dove invece i Monti frumentari vi sono e funzionano più o meno bene ed hanno un residuo dell'antico patrimonio, di circa 4,000,000, noi abbiamo creduto che potessero essere conservati, e a queste nostre idee si uniforma il progetto di legge che ci sta davanti.

Ciò dunque dal lato della convenienza e della opportunità.

Sarebbe stato bene forse di trovare il modo di togliere di mezzo questi Monti frumentari che sono un flagello dell'agricoltura, perchè impediscono che questa possa progredire, la fermano con la distribuzione di semi male ottenuti, non scelti, non conformi, diremmo, alle regole le più elementari della tecnica agraria. Noi non siamo arrivati fino a questo punto, perchè ci sarebbe parso di fare un atto giacobino; invece ci è parso fare atto legale, e nello stesso tempo conveniente, accettando la proposta governativa che i Monti frumentari potessero essere trasformati.

Se le mie condizioni di salute permettessero di estendermi, parlerei più a lungo, ma mi pare che quel poco che ho detto sia sufficiente per persuadere sopra questo punto speciale della insussistenza degli argomenti addotti con tanto valore, con tanta autorità dall'onor. Bonasi.

Del resto dove non arriverò io, principalmente per difetto di salute, potrà giungere l'onorevole signor ministro d'agricoltura.

SERENA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA. Non era mia intenzione di prender parte alla discussione generale di questo disegno di legge; ma ho domandato la parola quando l'onorevole relatore, senza attendere che altri manifestasse le proprie opinioni, si è affrettato a far comprendere anche più chiaramente tutto il pensiero dell'Ufficio centrale.

Noi (egli ha detto) non solo vorremmo la trasformazione, ma la soppressione addirittura di questi Monti frumentari, che sono la vera peste dell'agricoltura.

Che questo sia il parere dell'Ufficio centrale, chiunque ha letto la relazione non può dubitarne; ma il relatore converrà, che dopo quel che ha scritto e dopo quel che ha così francamente ripetuto or ora, egli doveva finire col proporre la soppressione e non già il riordinamento dei Monti frumentari. Oltre a ciò l'onorevole relatore mi permetterà che io gli dica che la questione del carattere giuridico di siffatti Monti non solo non fu da lui trattata nella sua relazione, ma non ha formato oggetto neppure della sua risposta al discorso del senatore Bonasi.

Il Ministero invece nella sua relazione disse che la Commissione la quale studiò questo disegno di legge, prima di ogni altra cosa cercò di risolvere la questione del carattere giuridico dei Monti frumentari, i quali finora sono stati ritenuti Opere pie soggette alla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza del 18 luglio 1890.

Una tale questione è per me di molta importanza non solo teorica ma principalmente pratica, perchè ritengo che assoggettando queste istituzioni alla lontana vigilanza del Ministero di agricoltura e commercio, con tutta la buona intenzione del mondo, si arriverà al risultato che i Monti frumentari, sottratti alla tutela, saranno meno sorvegliati di quello che sono o possono essere dalle Giunte provinciali amministrative, le quali, essendo più vicine, possono seguirne i passi e, occorrendo, correggerne gli errori.

Mi perdonerà poi il senatore Bonasi se io non consento con lui nel ritenere che debba considerarsi necessaria la trasformazione dei Monti frumentari anche dopo che con la presente legge

li avremo riordinati e messi in grado di poter funzionare regolarmente.

Nella relazione ministeriale, si disse, è vero, che sarebbe stato desiderabile che i Monti frumentari si fossero trasformati in Casse di prestanze agrarie; ma la trasformazione non sarà più necessaria se con questa legge si riuscirà a riordinarli e a farli funzionare regolarmente. Una volta reintegrato il loro patrimonio ed impedita la dispersione dei loro capitali; una volta riordinati, non capisco perchè si debbano trasformare.

Lo scopo adunque che si propone il presente disegno di legge è buono, e a me sembra che si debba accettare.

Circa la dipendenza dei Monti frumentari dal Ministero di agricoltura o da quello dell'interno, il Senato deciderà, se sarà presentata una proposta; ma sull'esistenza di essi e sul loro riordinamento il Ministero ha avuto idee chiare e nette.

Non così l'Ufficio centrale il quale era solo preoccupato dal pensiero che i Monti frumentari si dovessero sopprimere.

Ho cercato di dimostrare che non sarà necessaria la trasformazione dei Monti frumentari dopo il loro riordinamento, per arrivare a questa conclusione, di pregare, cioè, l'Ufficio centrale a ripresentare all'approvazione del Senato l'articolo 1 così come era stato proposto dal Ministero. Ho parlato ora sull'articolo 1, e l'illustre nostro presidente me lo perdonerà, per non chiedere la parola una seconda volta e per invitare il ministro a manifestare sul proposito la sua opinione.

L'articolo 1 proposto dal Ministero era così concepito: « È data facoltà al Governo del Re, osservate le norme della presente legge, di emanare le disposizioni che ravviserà necessarie per il riordinamento, la costituzione o la trasformazione dei Monti frumentari e nummari, ecc.

Nella bella relazione del Ministero io leggo le seguenti parole: « È necessario provvedere senza indugio alle difese del patrimonio che rimane; occorre recuperare il patrimonio disperso, escutendo, quanto sia possibile, i debitori morosi, i quali non sono d'ordinario fra i piccoli agricoltori;... (E qui è proprio messo il dito sulla piaga)... chiamandone responsabili gli amministratori negligenti; è opera provvida di Governo nelle presenti contingenze del nostro

paese, ricercare le fonti alle quali si possa attingere, quando altri mezzi riescano inefficaci, per la ricostituzione o la integrazione del patrimonio dei Monti che più non funzionano, per la formazione del patrimonio di nuovi Monti in quelle località, comuni o borgate, nelle quali se ne appalesi il bisogno; conviene rimettere in onore queste istituzioni, stimolare la simpatia per esse delle classi agiate e la fiducia del lavoratore della terra, assicurarne il normale funzionamento e il progressivo incremento, volgerne l'azione anche al miglioramento delle sementi. A questi obietti intende, fra l'altro, l'attuale disegno di legge ».

Ora, se a questi obietti intende l'attuale disegno di legge, l'illustre mio amico il ministro di agricoltura e commercio mi permetterà che io gli dica che avrei desiderato che egli avesse fatto qualche riserva all'accettazione del disegno di legge proposto dall'Ufficio centrale, almeno per quanto concerne l'articolo primo.

Uno degli scopi principali di questa legge è quello accennato con le parole così chiare e così sincere della relazione ministeriale, che io ho avuto l'onore di riferire.

Ora, se si accetta il primo articolo dell'Ufficio centrale, uno degli scopi principali che si proponeva il Governo verrà a mancare. Ed'altra parte se l'Ufficio centrale ritiene che bisogna profittare di questa occasione per proporre la trasformazione o anche la soppressione dei Monti frumentari, lo faccia pure, è nel suo diritto; ma non parli di riordinamento dei Monti frumentari, non cerchi di stabilire norme per il loro regolare funzionamento, perchè quando li avremo riordinati, quando avremo reintegrato tutto il loro patrimonio, non si sa come si potrà vietare ai comuni, alle borgate, ai cittadini di istituire altri Monti frumentari nell'interesse dei poveri agricoltori.

Se il Parlamento approverà la legge così come la propone il nostro Ufficio centrale, il Governo non potrà accogliere nessuna domanda per la istituzione dei nuovi Monti frumentari.

Ora, o signori, di questa istituzione noi non possiamo parlarne tutti ad uno stesso modo; ognuno ne parla secondo le tradizioni della propria regione.

Queste istituzioni, quando furono fondate, produssero utilissimi effetti.

Gli abusi, le interessate intromissioni degli amministratori, i furti commessi a danno dei poveri agricoltori, hanno reso queste istituzioni inutili e ne hanno consigliata la trasformazione in Casse di prestanze agrarie.

Ma io ritengo che, quando si richiamassero ai loro veri principî, queste istituzioni produrrebbero gli stessi utili effetti che produssero in sulle prime nel continente e nelle isole, compresa la Sardegna, ove veramente sono regolate da un'apposita legge, di cui ora non si propone l'abrogazione.

Ripeto, conchiudendo, che difficilmente prenderò la parola un'altra volta sull'articolo primo, ma fin da ora prego l'Ufficio centrale, prego il signor ministro di agricoltura, industria e commercio di ritornare all'articolo primo della legge così come era stato proposto dal Ministero.

Se poi sulla questione importantissima della natura giuridica dei Monti frumentari, che il Ministero ha creduto di risolvere dichiarandoli istituti di credito agrario, il senatore Bonasi presenterà una proposta, io non ho bisogno di dirgli quale sarà il mio voto perchè con lui da molto tempo ci siamo intesi su questo argomento, ed egli sa che io sono perfettamente d'accordo con lui sopra una questione di tanta importanza.

VITELLESCHI, *dell' Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI, *dell' Ufficio centrale*. Io ho domandato la parola, perchè essendosi fatta menzione nella relazione di un dissenso nel seno della Commissione, desidero spiegare brevemente le ragioni di questo dissenso.

Sulla questione di sostanza ha parlato il senatore Bonasi, ed io non ci ritornerò sopra, pur sentendone tutta la gravità. Quella è una questione, diciamolo francamente, politica, e perciò poco si presta a discussione; ognuno vota secondo la sua coscienza.

Ma io mi sono occupato di certi particolari della legge, che avrei desiderato fossero modificati, ma l'Ufficio centrale non vi ha consentito.

Io avrei anche votato volentieri questa legge che promuove la fondazione di Casse agrarie, che credo una buona istituzione. Malgrado la influenza assai limitata che una istituzione in queste proporzioni possa avere sulla prosperità

dell'agricoltura, è sempre una buona cosa e l'avrei votata volentieri a condizione che gli incoraggiamenti ad essa dati tendessero a farla fruttificare come un frutto spontaneo e non artificiale e forzato: perchè in questa materia di economia pubblica e anche privata tutto ciò che è artificiale è per lo meno infecondo.

Quando si avvezza una istituzione a vivere d'un appoggio artificiale, che per conseguenza non può essere permanente e costante, questa istituzione nasce con un peccato originale. Ora, in questa legge, mentre a queste Casse agrarie si accordano certi benefizi accettabili che consistono nel dar loro certe facilitazioni in materia d'imposta e nei rapporti col Governo, che non turbano il loro naturale assetto, viceversa poi si concedono altre facilitazioni e privilegi che non sono giustificati e credo pericolosi.

Il primo è d'invitare le Casse di risparmio, quali si sieno i loro statuti, a fare dei mutui per se stessi aleatori, perchè fatti a modestissimi agricoltori sulla garanzia dei raccolti e perciò dipendenti dalle stagioni del mercato e da mille altre combinazioni, che li rendono necessariamente molto aleatori. Anche per questa specie di affari vi devono essere e vi sono degl'Istituti adatti, ma non sono propriamente le Casse di risparmio che hanno nelle loro mani il risparmio delle famiglie e più particolarmente delle modeste e delle povere che devono assumerli.

Ora l'invitarle a prescindere dalle prescrizioni che hanno generalmente i loro statuti nello scopo di dare loro sicurezza e stabilità per far loro accettare una carta aleatoria, è a mio avviso, una cosa perniciosa, non fosse che per il loro credito.

Ma non basta. Siccome appunto questa carta non era facilmente scontabile, un invito analogo si è fatto agli istituti di emissione, invito che moralmente diviene un obbligo.

Eppure noi abbiamo veduto l'effetto che si è ottenuto dal far fare agli istituti di emissione tutto questo servizio di beneficenza per tutte le istituzioni deboli o ammalate. Noi siamo riusciti con questo metodo a scuotere profondamente e vedere seriamente compromesso il credito del primo istituto bancario d'Italia.

Ma voi mi direte: questo non succederà per le Casse agrarie. Certo no; ma il vedere che dopo una simile esperienza si continua a tirare

LEGISLATURA XX. — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 FEBBRAIO 1899

sopra gli Istituti di emissione per ogni velleità di protezione e di beneficenza, comprese quelle delle Casse agrarie, le quali certo non miglioreranno le sorti dell'agricoltura nè possono altrimenti considerarsi che come Istituti di parziale beneficenza, il vedere che basta anche questa ragione per fare deviare gli Istituti di emissione dal loro naturale e delicato compito, a me è sembrato assai sconcertante e perciò non accettabile neppure questa parte del progetto di legge.

Non basta, malgrado tutto questo, siccome non si potevano forzare nè le Casse di risparmio nè gli Istituti d'emissione a dare il danaro ad un saggio minore di quello fissato dal mercato, così ancora una volta l'eterno contribuente paga la differenza. Anche per questa contribuzione l'Italia non andrà a picco. Ma è anche questa una tendenza funesta della quale abbiamo fatta pure dolorosa esperienza e cioè che i contribuenti paghino i cattivi affari, grandi e piccoli degli Istituti, di qualunque genere essi siano. Non vi è principio più funesto che quello di fare intervenire la finanza dello Stato per supplire e per aiutare gli affari privati, siano pure della migliore specie, perchè quell'intervento, mentre da un lato rovina la finanza nazionale, dall'altro perturba profondamente lo svolgimento naturale degli affari.

Ed infatti in questo caso lo Stato col suo intervento produrrà artificialmente e forzatamente, perchè per legge, una vera e sensibile ineguaglianza nel mercato. Evidentemente gli agricoltori, i quali trovano per effetto di questa legge il danaro al 3 per cento, producono con sensibile vantaggio rispetto a quelli, i quali non possono procurarsi in danaro che al 4 o al 5 per cento. È questo è un grave inconveniente. Perchè quantunque sia fatto in proporzione piccola, e che sia una vera beneficenza, pur nullameno fatta dallo Stato non costituisce meno una ingiustizia. Chè se si trattasse semplicemente di privati, ai quali piacesse di dare a un certo numero di agricoltori il danaro al 3 per cento, essi sarebbero sempre i padroni di limitarne il numero. Ma, quando interviene lo Stato, egli senza commettere ingiustizia e creare ancora non può limitare come e quando vuole. E quindi necessariamente per fatto di questa legge vi sarà un certo numero di agricoltori privilegiati che potranno produrre, pagando il

danaro al 3 per cento, mentre agli altri costerà il 4 o il 5 per cento.

Ora questa è una di quelle ingiustizie, che, se non generano inconvenienti immediati, alla lunga perturbano il mercato, creano malumori; e forse per porvi riparo si sarà obbligati di estendere sempre più questi favori fino a che o bisognerà abolirla o fare del vero socialismo dando a tutti a carico di tutti.

Non è la quantità della semenza, ma la sua qualità che decide dei prodotti che essa darà. E questa legge in fatto di semenza ne ha dell'assai pericolosa.

È la considerazione di queste difficoltà e di questi pericoli che, anche senza esagerarne le conseguenze, mi ha fatto parere il danno sproporzionato al bene che questa legge si propone. Questa legge in sostanza all'agricoltura non farà nè caldo, nè freddo; essa è una legge di beneficenza. Ora io non capisco che per fare una legge di beneficenza si offendano così leggermente certi grandi principi, che sono la base d'ogni sana amministrazione. Sarebbe bastata una certa quantità di favori e di privilegi meno radicali per assicurare la vita di questi Istituti, permettendo loro di svilupparsi spontaneamente.

A me pare che questa legge offenda dei principi di sano governo, che è sempre male di offendere, ma tanto più quando si tratta di ottenere un risultato così meschino.

A me fa l'effetto che, siccome non si ha forse il potere, o forse semplicemente il coraggio, di fare per l'agricoltura quello che si dovrebbe — perchè l'agricoltura non ha che un bisogno, quello di pagar meno e di poter fare risparmi — e che invece noi dissanguiamo agricoltori e proprietari, fino ad estinzione, viceversa poi offriamo loro dei pannicelli tiepidi per medicare le loro ferite con le Casse agrarie.

Questo potrà essere un modo di guadagnare voti e acquistare popolarità, ma non è certo un modo di rendere l'agiatazza al paese e neppure di beneficiare l'agricoltura italiana.

Quindi concludo: data la poca importanza di questa legge, perchè i suoi risultati saranno minimi, dati i grandi principi che essa offende, io non mi sento, in questo stato di cose, di darle il mio voto.

È solamente per dichiararlo e al tempo stesso per render conto della opposizione che era in-

dicata nella relazione, che io mi sono permesso d'intrattenere il Senato sopra questa legge alla quale d'altronde la maggioranza dell'Ufficio centrale ha dato il voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di agricoltura, industria e commercio.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Se l'argomento è modesto, la discussione sorta intorno al medesimo, è stata molto importante.

Il senatore Bonasi ha sollevato una questione gravissima, sostenendo che con questa legge si trasformano arbitrariamente delle Opere pie, facendone degli enti di diversa natura ed erogando a beneficio comune quello che i fondatori avevano destinato ai poveri.

Il senatore Bonasi, così corretto e ponderato abitualmente nel suo linguaggio si è lasciato sfuggire la parola *enormità*; come tale qualificando il disegno di legge.

Io ritengo che il suo giudizio possa dirsi arischiato: e questo affermo senza esitazione e tanto più volentieri inquantochè si tratta di un disegno di legge che io trovai già compilato e nel quale introdussi soltanto qualche modificazione.

Questa legge è stata presentata dal passato Ministero, non certo per ragioni elettorali... onor. senatore Vitelleschi...

VITELLESCHI. Non ho detto *elettorali*, ho detto *politiche*...

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*... Io non credo necessario di difendere i miei onorevoli predecessori da un'accusa che per sè stessa si appalesa destituita d'ogni ombra di fondamento...

VITELLESCHI. Domando la parola per un fatto personale.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*... Orbene, torniamo alla questione del senatore Bonasi.

Il Ministero passato, giustamente si preoccupò della condizione deplorabile in cui si trovavano i Monti frumentari.

Bisogna ricordare che dei Monti frumentari si era occupata sino dal 1877 l'Inchiesta agraria che svegliò allora l'attenzione del Governo.

Il Governo prima di accingersi a qualche provvedimento, nominò una Commissione reale composta di persone competenti ed autorevo-

lissime, la quale concretò le sue proposte che poi furono tradotte in disegno di legge.

Con ciò non intendo dire che le disposizioni del disegno di legge siano ottime, benchè a me paiano assai buone; ma intendo dire soltanto che l'accusa di enormità fatta alla legge, quando uno studio così ponderato ne ha preceduto la compilazione, mi pare arrischiata.

Ma veniamo al merito.

Che cosa sta a cuore sostanzialmente all'onorevole Bonasi? La conservazione dei Monti frumentari e il loro buon andamento. Egli vuole che non manchi la provvidenza che da tali istituzioni si può ragionevolmente pretendere.

Ebbene, i Monti frumentari governati sin qui dalle disposizioni della legge sulle Opere pie non hanno avuto che una vita stentata: i più non fecero che degenerare e intristire progressivamente.

Ecco quello che dice la relazione:

« La statistica del 1894, che è la più completa di tutte, rivela l'esistenza giuridica di 1615 Monti frumentari con un patrimonio nominale di oltre 12 milioni.

« Eliminando i Monti frumentari della Sardegna, ai quali provvede la legge 2 agosto 1897, e che nel 1897 erano 170, con un patrimonio nominale di circa lire 3,980,000 nel continente ed in Sicilia si conterebbero 1445 Monti con un patrimonio nominale di 8 milioni circa. Siccome poi dal 1894 ad oggi sono stati trasformati 104 Monti frumentari in opere di beneficenza elemosiniera e in Casse di prestanze agrarie, con un patrimonio complessivo di lire 950,000 circa, i Monti ai quali il presente disegno di legge intende di provvedere sarebbero circa 1300.

« Dalla statistica del 1954 risulta inoltre che di questi 1300 Monti, 491 soltanto avevano un capitale costituito essenzialmente da grano e funzionavano in modo normale; che altri 245 funzionavano soltanto parzialmente, avendo già convertito in danaro, posto a frutto, gran parte del capitale in grano che possedevano originariamente; e che altri 183 Monti avevano cessato volontariamente di funzionare, per avere venduto tutto il grano nell'intento di non correre altri rischi di perderlo. I Monti frumentari che non funzionavano per non avere più alcun patrimonio effettivo, ma soltanto crediti antichi e recenti di dubbia realizzazione, erano 526. Tutto sommato il patrimonio dei 919 Monti

ancora funzionanti normalmente o parzialmente si può presumere in lire 4 milioni e mezzo o 5, secondo il maggiore o minor valore che si voglia attribuire, coi prezzi del tempo, ai 200 mila ettolitri di grano che parzialmente lo costituivano.

« La dispersione del patrimonio dei Monti frumentari si appalesa con tale evidenza, che non occorrono illustrazioni e commenti alle cifre riportate ».

Veda dunque, onorevole senatore Bonasi, che la sorte di queste istituzioni, riguardate come Opere pie, è stata molto infelice. La tutela della legge non valse a proteggere i Monti frumentari dalle dilapidazioni, dalla incuria e dalla cattiva amministrazione, cui alluse l'onorevole senatore Serena.

Importa dunque di salvare e di ordinare meglio quello che ancora ne rimane e di dare vita nuova a quelle vecchie istituzioni, volgendole a scopi veramente utili.

E qui mi sembra opportuno far osservare all'onorevole senatore Bonasi che per i Monti frumentari noi non troviamo tavole di fondazione. I Monti frumentari avranno forse accresciuto il loro patrimonio con donazioni o liberalità testamentarie, ma la loro fondazione secondo le notizie che ho potuto raccogliere, si deve ad iniziativa delle comunità; iniziativa determinata da un movimento generale della opinione pubblica che si manifestò tra il XVI e XVII secolo: movimento simile a quello che più tardi fece sorgere in tante città d'Italia le Casse di risparmio.

Non ci possiamo quindi riferire alla volontà dei testatori o dei fondatori, perchè i Monti frumentari sono dovuti alla previdenza ed all'opera comune delle popolazioni.

Si potrà quindi parlare di Statuti dei Monti frumentari, non delle tavole di fondazione e della loro violazione.

E quando si voglia guardare alla natura intrinseca dei Monti frumentari noi non possiamo considerarli come opere pie.

Essi avevano principalmente per iscopo di dare il grano per le sementi o per l'alimentazione ricevendo in cambio dopo la raccolta altrettanta quantità di frumento, accresciuta di una piccola misura a titolo d'interesse.

Questa è senza dubbio una operazione di

prestito, *sui generis*, che non può essere assimilata ad una opera od ufficio di beneficenza.

Anche i Monti di pietà sono stati governati dalle leggi sulle opere pie, sebbene abbiano natura di istituzioni di credito.

Ciò fu infatti riconosciuto ed ora i Monti di pietà sono per la vigilanza sottoposti al Ministero di agricoltura industria e commercio.

Pur essendo enti morali, i Monti frumentari non possono classificarsi fra gli istituti di beneficenza, perchè essenzialmente non lo sono. Si potrà ammettere in alcuni casi che si tratti di istituti di natura mista, nei quali però, come molto efficacemente dice un dotto scrittore di tali materie, prevale il carattere del credito.

Nella relazione, che forse il senatore Bonasi non ebbe il tempo di leggere, si riporta appunto il parere del dotto ed autorevole scrittore, il quale dice:

« Se i Monti frumentari, Istituti di credito agrario in derrate, si acconciarono al regime delle Opere pie in altri tempi, e quando sotto il segnacolo delle Opere pie potevano sperare di essere più rispettati, non possono oggi sottomettersi a tale regime, che fa loro trascinare una vita stentata, e li espone a frequenti malversazioni ed a bramosie ed appetiti eversivi di ogni genere.

« Dato e non concesso che i Monti frumentari sieno enti di natura mista, e che racchiudano elementi di credito e beneficenza, i caratteri di Istituto di credito prevalgono in essi a quelli di Istituto di beneficenza in proporzione esorbitante, e i loro uffici economici sovrastano siffattamente ai loro uffici caritatevoli, da assorbirli, come l'accessorio si fonde nel principale; e in modo da determinare spiccatamente in essi la figura morale di istituzione di credito ».

Del resto siamo sempre fuori del caso di dover rispettare delle tavole di fondazione. Per i Monti frumentari, come già dissi, non si hanno tavole di fondazione, ma bensì degli statuti che possono modificarsi anche amministrativamente dagli interessati.

E siamo di fronte ad Istituti nei quali, anche concessa la natura mista, prevale tuttavia in modo assoluto il carattere d'Istituti di credito.

Ora io domando al senatore Bonasi che cosa ci deve trattenere dalla trasformazione di

tali Istituti secondo i nuovi bisogni della società nostra, se anche di trasformazione si trattasse, mentre invece rispettando la loro intima natura, non si fa che dar loro un'organizzazione più vitale, più confacente ai tempi nostri, un'organizzazione che possa dare veramente dei vantaggi economici ed un beneficio sociale.

Il senatore Bonasi vorrebbe procedere alla trasformazione nelle forme e per le vie ordinarie, caso per caso, secondo dispone la legge delle Opere pie. Ma allora, onor. senatore Bonasi, la trasformazione resterebbe subordinata al consenso dei reggitori od amministratori, non facile ad ottenersi, come ella può ben comprendere. E d'altra parte chi può mettere in dubbio che il legislatore abbia piena facoltà di avocare a sé quel diritto di riforma e trasformazione che ha concesso o delegato ad altri?

In ispecie per i Monti frumentari che, non si sa se a buon diritto, furono per lunghissimo tempo governati dalla legge delle opere pie, è naturale che il legislatore intervenga per definire quale sia la natura giuridica di tali Istituti, quale la legge cui devono essere soggetti.

Ecco perchè credo non attendibili le obiezioni dell'onor. senatore Bonasi.

Non dirò, per ora, cosa alcuna intorno alle osservazioni del senatore Serena, il quale vorrebbe vedere ripristinata la dizione dell'articolo 1. Ne parleremo quando verrà in discussione l'articolo 1.

Io credo però che il senatore Serena abbia dato un'interpretazione erronea alle modificazioni che l'Ufficio centrale ha portato all'articolo 1 e che il Governo ha accettato.

Noi abbiamo riconosciuto che il Monte frumentario rappresenta una forma antiquata sia di beneficenza sia di credito; e siccome per questa legge a fianco dei Monti frumentari sorgevano le Casse rurali, parve a noi conveniente e desiderabile che a poco a poco i Monti frumentari si venissero trasformando in Casse rurali di prestanza agraria.

L'Ufficio centrale espresse a me il suo convincimento che il dettar disposizioni per favorire la istituzione di nuovi Monti frumentari, non convenisse. Ed io in questo ho consentito, che promovendo la istituzione delle Casse rurali, non valesse la pena d'incoraggiare la fonda-

zione di Monti frumentari. Ma questo non significa, onorevole Serena, che ne sia vietata od impedita la fondazione.

In ciò sta il punto di questione.

La modificazione apportata alla legge non può essere d'impedimento alla istituzione di Monti frumentari.

Se per libera iniziativa o per privata liberalità ne sorgeranno, avranno, come gli altri, la protezione della legge.

Ma di questo potremo discorrere tra poco, quando verrà in discussione l'art. 1.

Al senatore Vitelleschi devo rispondere quello che già gli risposi in seno all'Ufficio centrale. Le sue osservazioni, in quanto si riferiscono a principî, sono giuste dal suo punto di vista. Ma i suoi principî non sono quelli che informano da qualche tempo l'azione del Governo: dico da qualche tempo, perchè le nostre opinioni nella materia non sono differenti da quelle dei nostri predecessori e dei predecessori dei nostri predecessori...

Ne deve convenire il senatore Vitelleschi.

(Interruzioni a bassa voce del senatore Vitelleschi).

Dunque non discutiamo dei principî. Il senatore Vitelleschi crede che l'azione dello Stato non sia giustificata, nè sotto questa nè sotto altra forma d'intervento, nè in questioni economiche nè in altre questioni d'interesse sociale.

Io non posso ora accingermi, nè gioverebbe che mi accingessi, a confutare questo suo convincimento.

Noi partiamo da principî diversi in questa, come in altre materie di diritto pubblico.

Questa legge peraltro non è che una piccola e moderata applicazione di quel principio dell'intervento dello Stato che il senatore Vitelleschi riprova e che nella legislazione italiana ha trovato già ben più larghe applicazioni.

Non è nostra l'iniziativa di questa legge, ma dei nostri predecessori, come già dissi. Quindi a noi non spetta in realtà nè biasimo nè lode.

Ma guardiamo alle obiezioni concrete.

Il senatore Vitelleschi rimprovera a questa legge di trarre in mezzo le Casse di risparmio, le quali devono impiegare i loro capitali con sicurezza, non investirli in grande o in piccola parte in mutui *pericolosissimi*. Egli dunque non

crede assolutamente alla durata delle Casse rurali.

Se le operazioni di dette Casse rappresentano ai suoi occhi il massimo rischio, vuol dire che il prognostico intorno alla loro vita è ben triste. Sarebbero dunque le Casse rurali destinate a sparire appena nate.

Ora io sono di una opinione affatto contraria.

Lo Casse rurali faranno i loro piccoli prestiti non ai poveri, perchè i poveri, presa la parola nel senso proprio, non coltivano la terra, ma ai piccoli agricoltori, i quali difettano di mezzi per l'acquisto di buone semente, di concimi, di scorte, di qualche macchina agraria, di animali.

La Cassa rurale fornirà al piccolo agricoltore quei mezzi, che egli non può sperare di ottenere nella sua qualità nè dalle Casse di risparmio nè da alcun altro Istituto di credito esistente.

Ora, chi conosce bene la classe dei nostri agricoltori sa che essi sono anche buoni pagatori.

Ma ad ogni modo, tale è l'organizzazione delle Casse rurali secondo questa legge che non vi sarà investimento più sicuro di quello delle Casse rurali.

Infatti tutti i soci devono essere solidalmente responsabili del debito di ciascuno.

Questa condizione di mutua solidarietà è tale una garanzia, che ella non riscontrerà, onorevole Vitelleschi, negli effetti dei più grandi e solidi Istituti di credito.

Quindi non solamente i mutui delle Casse rurali non saranno pericolosi, ma rappresenteranno un solidissimo impiego.

E non sarà certo pregiudizievole agli interessi delle Casse di risparmio l'accettare in giusta misura la cessione dei piccoli mutui delle Casse rurali.

Il senatore Vitelleschi biasima altresì la disposizione per la quale gli Istituti di emissione potranno riscontrare alle Casse di risparmio gli effetti dalle medesime avute in cessione dalle Casse rurali.

Il senatore Vitelleschi non può non vedere, per le stesse ragioni dette testè, che gli Istituti di emissione non correranno per tali operazioni alcun rischio.

D'altronde gli Istituti di emissione sono di

loro natura i più adatti ad adempiere la funzione di credito cui li chiama la presente legge.

Finalmente il senatore Vitelleschi diceva che con questa legge si va a creare una classe di agricoltori privilegiati rispetto al credito.

Come e in qual senso, onor. senatore Vitelleschi? I piccoli agricoltori potranno godere in modestissima misura del credito al 3 per cento presso le Casse rurali: e in corrispettivo di questo piccolo vantaggio avranno anche degli obblighi tra cui quello della responsabilità solidale dei soci della Cassa.

Ora questo, secondo il senatore Vitelleschi, crea una classe privilegiata di agricoltori di fronte a tutti gli altri i quali dovendo ricorrere al credito, pagheranno di più.

Ma troppo manifesta è l'inconsistenza del suo ragionamento, onor. Vitelleschi. Non può nuocere a colui che ha mestieri di trovare rilevanti somme in prestito per la cultura del suo fondo, che il piccolo agricoltore compri un aratro trovando il danaro al 3 per cento; non può nuocere al grande affittuario di terreni che il piccolo agricoltore trovi credito facile e a buon mercato per acquistare pochi animali o per comprare degli strumenti del lavoro o per fornirsi delle semente.

L'obiezione del senatore Vitelleschi non è facile nemmeno a comprendersi; ed è certo il portato di un grande sforzo d'ingegno...

VITELLESCHI. No, è un affare di tanta poca importanza...

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onorevole senatore Vitelleschi quando si accinge ad abbattere un edificio lo vuol radere al suolo.

Egli conclude infatti che le molte obiezioni dimostrano che la legge non è buona; che quel poco che ne rimane non conta nulla, per cui non val la pena di parlarne.

VITELLESCHI. È proprio così.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Almeno ho avuto la fortuna d'indovinare precisamente il pensiero dell'onorevole senatore Vitelleschi. (*ilarità*).

Nemmeno la terza obiezione può valere a tenerci dubbiosi intorno alla vera indole ed al carattere della presente legge, ai benefizi, per quanto modesti, che può apportare, alla virtù che deve avere di dimostrare che lo Stato s'interessa alle sorti dei più bisognosi.

Se non possiamo fornire all'agricoltura i grandi mezzi, di cui abbisognerebbe, non ci rifiutiamo almeno di prestare aiuto ai piccoli agricoltori nella misura del possibile.

E quanto all'onere delle finanze dello Stato, che consiste nella differenza degli interessi, onere che non potrà eccedere la misura di annue L. 600,000, è, secondo noi, il sacrificio che corrisponde il dovere della collettività.

Così noi diciamo. Sarà una bestemmia per l'onorevole Vitelleschi, ma corrisponde alla nostra convinzione.

Non ho altro da aggiungere in difesa di questa legge che è stata inaspettatamente e così fieramente attaccata.

VITELLESCHI, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI, *dell'Ufficio centrale*. Non ho mandato la parola per insistere, come diceva l'onor. ministro, a volere distruggere questo grande edificio....

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. No, è piccolo.

VITELLESCHI. Anzi, io ho detto che avrei votato volentieri questa legge perchè è un buon pensiero, un pensiero modesto. Io non ho voluto distruggere niente, avrei voluto modificarla, e mi sono trovato nella condizione di doverla respingere perchè in alcuni articoli essa si oppone a dei principî per i quali professo grande rispetto e non trovo l'equivalente che possa scusarne la violazione.

Ma io non ho domandato la parola per questo, bensì perchè l'onor. ministro ha detto che io ho manifestato il pensiero che questa era una legge politica ed elettorale. Ora desidero ben spiegare quel che ho inteso dire e ben distinguere.

Ho detto una legge politica senza nessuna allusione di parte in riguardo alla questione sollevata dall'onor. Bonasi. Da noi si è tagliato all'ingrosso sopra istituzioni più volte secolari.

Ora, dopo aver rovesciato la maggior parte degli Istituti di beneficenza, dopo di aver cacciato tutti gli Istituti religiosi è lo scrupolo del tardo quello che si può provare al punto di vista giuridico per trasformare o meno i Monti frumentari. Bensì ciò non toglie nulla alla gravità della questione portata dall'onor. Bonasi. Era una questione grave fin da principio, solo

che un po' tardi per farne la discussione al punto di vista giuridico. Ho detto poi questione elettorale per i modi che sono stati adottati per promuovere queste istituzioni, perchè si potevano istituire le Casse agrarie senza fare intervenire lo Stato, e probabilmente senza fare intervenire le Casse di risparmio.

Riconosco che è umano, è necessario ed è soprattutto del nostro tempo che lo Stato intervenga in certi grandi interessi sebbene di carattere privato, ma è anche questione di misura e di opportunità.

Ella, onorevole ministro, ha detto così genericamente, che questi provvedimenti oramai sono passati in *re giudicata* fin da parecchi Ministeri.

Ma crede lei davvero che in Italia sia passata come *re giudicata* che l'Istituto massimo sul quale riposa la fede pubblica, in Italia debba essere alla mercè di qualunque Ministero per fargli liquidare 40 o 50 milioni di affari privati come si è fatto con la Banca d'Italia, o anche tre o quattro come si fa ora!

Crede lei che ciò sia ammesso nella coscienza del paese?

Io spero di no...

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ma io non ho detto questo.

VITELLESCHI. Questo che si fa ora è piccola cosa, ma il principio è lo stesso.

Ed è con simile applicazione che il nostro primo Istituto è venuto in condizioni che si è dovuto puntellare artificialmente con leggi, perchè non rovinasse e non trascinasse nella sua rovina la fortuna pubblica. È perciò che ho detto che sarebbe tempo di finirla con questo sistema.

E passo all'intervento dello Stato.

Ai nostri tempi, in presenza di un grande infortunio, di un caso eccezionale, sarebbe assurdo negare l'intervento dello Stato, sarebbe un eccesso di pedanteria il sostenere che in nessun caso possa accordarsi. Ma quando invece avviene un'abitudine passata, come diceva l'onorevole ministro, in *re giudicata* che in ogni circostanza lo Stato debba intervenire, allora non si tratta più di una questione di principio astratto, ma si tratta semplicemente di una questione contabile.

Per pagare bisogna avere di che pagare. E

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 FEBBRAIO 1899

per avere di che pagare bisogna imporre ai contribuenti.

È mediante questo processo che siamo giunti a fare dell'Italia il paese più gravato e più disagiato del mondo. Ossia che il risultato di questo sistema economico, che il ministro dice passato in regidicata, sarebbe di rendere miserabile un intero paese per beneficiare malamente un certo numero di persone. E quindi non è neppur più questione di principio astratto, ma di esistenza e di vita.

Se lo Stato fosse in altre condizioni di ricchezza questa velleità di concessioni potrebbe anche essere discussa; ma quando si è ridotto finanziariamente il paese nello stato che tutti conosciamo, è incomprendibile che ancora, ad ogni piè sospinto si facciano di queste proposte.

Egli è così che voi produceste la rivoluzione, perchè al di là di una certa misura di gravanze e di disagi non c'è paese che resista.

Io diceva che in tali questioni ha grande importanza lo scopo che si prefigge.

Ora, mi perdoni l'onorevole ministro, io gliel'ho detto anche nella Commissione. Che avveniva di male se si lasciavano gli agricoltori pagare il 4 per cento? Il beneficio della legge non lo avevano lo stesso? E lo Stato era esonerato dall'intervenire. E infatti, signori, la carta agraria nella generalità si fa per una scadenza di sei mesi; dunque il 4 per cento diviene il 2; se fosse il 3 sarebbe l'1 e mezzo. Crede il ministro che per un ribasso di 50 centesimi per cento l'agricoltore italiano sarà più ricco? Valeva la pena di fare intervenire lo Stato per così poco? A meno che per uno scopo di popolarità, o elettorale per coloro che lo propugnano; non saprei trovare altra ragione.

Ecco perchè ho detto che vi era una questione elettorale più che altro.

Vengo ora al valore delle carte agrarie.

I mutui agrari sono stati sempre quotati sul mercato come aleatori. E se ne intende la ragione.

Quell'agricoltore il quale non ha i denari da procurarsi la semenza, è chiaro che se il raccolto va male non abbia neanche il denaro da restituirlo. Se l'avesse avuto non avrebbe fatto il mutuo.

E siccome quelli che domandano i mutui sono i più modesti, per non dire i più poveri, così è evidente che questo sarà il caso il più

frequente. Si dice: supplisce la solidarietà. Ecco, anche questo credo che praticamente sia poco più che un pio desiderio, perchè queste Casse agrarie probabilmente si svilupperanno in centri piccoli ossia tra piccoli agricoltori: chi è fra quelli che può pagare per gli altri? E se vi sarà qualcuno, che potrà, non vi si esporrà e non si farà socio...

FORTIS, ministro di agricoltura, industria e commercio. Ma se ne esistono già tante...

VITELLESCHI... Sarà quindi una solidarietà poco efficace, la quale non cambierà sensibilmente per le carte delle Casse agrarie il valore che hanno e che è quotato in mercato.

Perchè, noi possiamo discutere quanto vogliamo, ma il mercato è il giudice supremo dei valori.

Ora se questa carta fosse dal mercato quotata come una carta soggetta ad alea, come volete empirne le Casse di risparmio e perchè attirarla negl'istituti di emissione che hanno ciascuno in fatto d'investimento del denaro le loro leggi.

Tutto ciò non gioverà al nostro credito già abbastanza scosso.

Ripeto quello che ho detto da principio; la legge non ha una grande importanza. E quindi non v'insisto più oltre, soltanto ho voluto spiegare il mio voto, che non è certamente ispirato da concetto politico, e perchè la legge sia presentata da questo o da quel Ministero. Esso è solamente dettato dalla considerazione che questa legge così quale è, offende certi principî che mi pare sarebbe tempo di cominciare a rispettare.

BONASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONASI. Debbo innanzitutto ringraziare l'onorevole ministro del modo cortese col quale ha risposto alle poche parole che ho dette alla buona dopo una rapida lettura che ho fatto del disegno di legge e delle relazioni che l'accompagnano.

E dico rapida lettura, perchè disgraziatamente i disegni di legge si succedono gli uni agli altri con tale rapidità ed in sì gran numero che non è possibile studiarli come sarebbe dovere e rimane desiderio.

Lo ringrazio poi anche di aver ricordato che questo disegno di legge lo ha trovato, e che a lui non ne appartiene la paternità. Giacchè

questo prova ciò che già tutti sanno, e cioè che io non mi atteggio a uomo politico e che nei miei giudizi, come nei miei voti, non mi ispiro guardando al partito cui appartiene la persona che fa la proposta, ma sibbene alla proposta considerata in se stessa obbiettivamente.

Deve essere certo l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio che le poche osservazioni che ho fatto oggi l'avrei fatte tali e quali anche quando a quel banco si fosse trovato il precedente Ministero. Io ho detto che questa legge contiene un principio pericolosissimo perchè ci mette su di una via che può essere fatale ai nostri istituti di beneficenza ed alla sorgente stessa della beneficenza, e la mia convinzione non è mutata dopo il bel discorso dell'onorevole ministro.

Egli non ha messo in dubbio che allo stato attuale della legislazione questi Monti frumentari sono istituti di beneficenza regolati dalla legge delle Opere pie; ma ha soggiunto che sono di natura mista e che a differenza degli altri istituti di beneficenza non se ne può determinare bene l'origine non avendo essi precise tavole di fondazione.

Io comprendo che l'onorevole ministro di agricoltura abbia potuto formarsi siffatta convinzione, ma sono certo che tale non è quella dell'onorevole ministro dell'interno sotto i cui occhi ora passano tutte le proposte di trasformazione dei Monti frumentari perchè di sua competenza.

Se l'on. ministro d'agricoltura si fosse trovato nelle condizioni del ministro dell'interno, avrebbe potuto persuadersi come un gran numero di questi Istituti abbiano il loro fondamento in disposizioni testamentarie che furono dettate a pro di determinati comuni, ed anzi in alcuni comuni, a pro di determinate frazioni; e come tutti poi abbiano per fine principale di venire in aiuto a quei miseri agricoltori che stretti dal bisogno essendosi mangiate le sementi, non avrebbero avuto altrimenti modo di prepararsi il raccolto per l'anno successivo. Condizione assoluta dunque per fruire dei vantaggi di tutte queste fondazioni era d'essere poveri, ed è questa condizione appunto che loro imprime il carattere di istituzioni di beneficenza.

Con questo disegno di legge invece si toglie loro addirittura siffatto carattere, ed è ciò che io non posso ammettere, perchè posso consen-

tire ad una trasformazione, ma non mai ad una distruzione di Opere pie.

Il relatore della Commissione e l'onorevole ministro hanno detto, ma noi lo facciamo per legge, e per legge lo si può fare. Ma io non ho messo in dubbio che per legge si possa fare anche queste.

Ma io domando se tutto ciò che è possibile è sempre lecito.

Io domando se sia legittima, secondo i principî assoluti della giustizia, la distruzione di enti pii dei quali il fine non è venuto meno.

Non dissimulo che temo grandemente le conseguenze di un tale indirizzo, e non tanto per riguardo al danno che ne verrà ai disgraziati che attualmente nelle loro angustie trovavano un aiuto in questi Monti che non potranno sperare dalle Casse agrarie, quanto perchè mi pare che venga turbata la coscienza pubblica se si dà a vedere che per una ragione d'interesse e di pubblica utilità, non si ripugna dal passare sopra a certi principî che dovrebbero sempre e ad ogni costo essere rispettati.

Io vorrei che ci mettessimo un poco sulla via degli Inglesi, che si può dire essere i Romani del tempo moderno; i quali distruggono solo ciò che non si può conservare, mentre noi invece disgraziatamente conserviamo solo ciò che non si può distruggere.

Io sono d'accordo con l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio che questa materia dei Monti frumentari possa essere meglio disciplinata, ma vorrei che egli mettendosi d'accordo con quello dell'interno, adottasse quelle modificazioni che crede indispensabili per ottenere una trasformazione, che, senza snaturarli, possa raggiungere il massimo effetto.

La cosa mi pare tanto più naturale in quanto che le stesse trasformazioni fin'ora operate si sono sempre adottate di piena intelligenza tra il ministro dell'interno e quello di agricoltura e commercio, il quale ultimo era chiamato a rivedere gli statuti delle istituzioni trasformate senza che alcuna guarentigia si togliesse agli interessati, compresa quella del ricorso in via contenziosa.

Dunque riformiamo, perchè la immobilità è la negazione della legge generale del progresso, ma non distruggiamo; vediamo di fare una di quelle trasformazioni, che ci permettano di

ottenere il maggior bene possibile, senza compromettere alcuno di quei principî che costituiscono i capi saldi di ogni civile ordinamento.

Io confesso che una delle disposizioni, che mi hanno più colpito, è quella consacrata nell' art. 15 del disegno di legge ministeriale, che è divenuto il 12 di quello dell' Ufficio centrale e che suona così:

« Gli agricoltori residenti nel comune nel quale opera la Cassa agraria, per ottenere il credito da essa, dovranno iscriversi alla medesima e versare, anche in rate, un diritto di primo ingresso non superiore a L. 2.

« Alla Cassa agraria di un comune possono iscriversi gli agricoltori residenti nei comuni vicini quando in essi non sia agevole la costituzione di una Cassa agraria.

« Le norme per la iscrizione degli agricoltori alla Cassa, per la cancellazione di essi, per la responsabilità solidale degli iscritti, per la pubblicità delle iscrizioni, per la partecipazione degli iscritti all' amministrazione e al sindacato dell' Istituto, saranno stabilite nel regolamento di cui all' art. 1 ».

Quando questa disposizione sarà diventata legge, sarò io il primo a rispettarla, ma che essa sia legittima non vi è alcuno che possa persuadermi, perchè con questa si toglie agli uni per dare agli altri, si toglie ai più poveri per dare a chi ha meno bisogno. È questo ciò che trovo eccessivo in questa legge, e che infirma il principio, che la domina da cima a fondo.

Vedrà il Senato, che ha sempre fermamente resistito a tutte le proposte che non rispondono ai principî dello Stato moderno che lo vogliono ordinato secondo il diritto, se possa essere accolto un progetto che di cotesto principio mi pare la negazione.

Quando si proponessero pei Monti frumentari quelle riforme che si appalesano indispensabili per metterli in relazione coi bisogni dei tempi cambiati, io di buon grado le appoggerò col mio modesto voto. Ma quando si tratta di cambiare addirittura la loro natura spogliandoli della qualità d' istituti di beneficenza per farli diventare meri istituti di pubblica utilità, francamente, ad onta delle eloquenti parole del ministro, io non mi sentirei di seguirlo in una via che mi pare non meno contraria al diritto che al pubblico interesse bene inteso.

GRIFFINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIFFINI, *relatore*. Prima di tutto, cercherò di colmare una lacuna, che era stata lasciata nell' ampia e dotta discussione che ha avuto luogo.

Non si è avvertito, a mio modo di vedere, che oltre alle Banche, le quali, in base a questa legge, riceverebbero dal Governo delle piccole somme per poterle impiegare a sollievo dei miseri agricoltori nello sconto delle loro cambiali di somme esigue, vi sono somme vistose, state messe a disposizione del piccolo commercio, alle medesime condizioni, per lo stesso scopo, salvo che qui si tratta di commercianti, e là di agricoltori.

Alludo alla legge del 10 agosto 1893, aliena 3^o, così concepita:

« Gli istituti di emissione potranno scontare all' uno per cento in meno, gli effetti cambiari ceduti dalle Banche popolari, istituti di sconto e da quelli di credito agrario, che siano organizzati per servire da intermediari fra il piccolo commercio e gli istituti di emissione (e qui diremo: fra la piccola agricoltura e gli istituti di emissione), e per lo sconto dei *warrants* dei magazzini generali.

« Il detto sconto non potrà eccedere: per la Banca d' Italia, settanta milioni; per il Banco di Napoli, lire ventun milioni, per la Banca di Sicilia quattro milioni e mezzo ».

Ora nel progetto di legge, che ci sta dinanzi, il Governo, preoccupandosi delle condizioni della piccola agricoltura (la quale, mi si permetta dirlo, ha in Italia un' importanza maggiore del piccolo commercio), ha voluto togliere una grande ingiustizia, pareggiando, anche nella facilitazione del credito, i piccoli agricoltori ai piccoli commercianti.

Ma lo ha fatto in proporzioni veramente esigue, sulle quali, se si fossero potute sollevare delle obiezioni e delle censure, a mio modo di vedere, sarebbe stato per la piccolezza del sacrificio, e non allo scopo di toglierlo, come sarebbe stato proposto.

Ma per proporre di togliere questo vantaggio, che cosa si fa?

Si mette nel dimenticatoio la somma grossa che si dà alla Banca d' Italia, quell' altra che si dà al Banco di Napoli, l' altra più piccola che

si da al Banco di Sicilia a favore del piccolo commercio.

Con questo progetto di legge che abbiamo davanti si mettono a disposizione della Banca d'Italia 10,000,000, del Banco di Napoli quattro milioni, del Banco di Sicilia un milione, e sempre per questo scopo modestissimo di adoprare tali somme nello sconto delle loro cambiali.

E qui l'operazione del credito, l'operazione dello sconto si presenta molto facile.

È una cosa elementare che si spiega in due parole ed è combinata, a mio modo di vedere, in una maniera da non arrecare noie ai piccoli agricoltori e tanto meno spese e danni alle Banche.

Cosa fa il piccolo agricoltore? Nel proprio comune si rivolge alla sua Banca agraria per i prestiti.

Queste Banche devono esser tutte piccole, debbano avere un capitale intorno a L. 3000 e devono esercitare la loro giurisdizione sopra un solo comune rurale, anzi, se questo è un po' grosso se ne potranno creare due.

In tale modo tutti i soci si conoscono reciprocamente, quindi la solvibilità dei soci per le somme che assumono a prestito è ben conosciuta da tutti gli altri che si obbligano solidariamente.

Queste Banche vennero introdotte da Raffaisen. Esse ebbero grande successo in Germania e furono portate in Italia dal nostro Wollemborg. Anche qui si svilupparono e fanno ottima prova.

In seguito sono state usufruite da altro partito che io però non critico, se fa del bene e se lo fa proprio a scopo di bene.

Queste Banche agrarie sono numerose ormai in Italia e non si è sentito che esse abbiano avuto perdita di una lira.

Ora cosa succede?

Il povero agricoltore si rivolge nel suo paese alla Cassa agraria e non ha da sostenere nessuna spesa e nessun incomodo. Egli dice: Mi abbisognano 100 lire per comperare del grano buono e non quello che si può dare dai Monti frumentari, del grano di Noè, del Veronese, del grano di Rieti del quale si conoscono gli effetti e col quale potrò avere i sedici ettolitri della Francia, i ventisette dell'Inghilterra e non dovrò limitarmi agli otto, ai dieci che potrei ottenere

dal grano distribuito dai Monti frumentari, i quali, soltanto per questa circostanza, devono dirsi una negazione dell'agricoltura. L'agricoltore può andare avanti a questa Cassa e dire: Ho bisogno della tale somma. La Cassa fa le sue indagini, sente che questo è un galantuomo e gli dà il danaro. Dopo va subito a scontare la cambiale alla Cassa di risparmio, o a quell'Istituto indicato all'uopo dal Ministero di agricoltura come dispone la legge. Quella Banca non deve ricevere che il tre per cento, come l'agricoltore non deve pagare che il tre per cento; ma mentre la Cassa agraria non perde nulla perchè riceve il tre per cento da una parte e paga il tre per cento dall'altra, perderebbe la Banca popolare sovventrice del denaro, senza un provvedimento. Essa si rivolge alla Banca di emissione per lo sconto. L'ottiene, ma la Banca di emissione non può dare il denaro al tre per cento. L'uno per cento come sconto di favore lo ha su quei poveri dieci, quattro ed un milione di cui ho parlato testè e che servono appunto a questo scopo.

Quindi per il Governo c'è questa piccola perdita e niente altro. Il capitale viene restituito a suo tempo, l'interesse viene pagato dal debitore, perchè il mutuatario, il contadino che assume il danaro a prestito paga l'interesse, lo paga alla ragione del 3 per cento, e così la Cassa rurale lo paga in ragione del 3 per cento alla Cassa popolare od a quella indicata dal Ministero.

La differenza, in quanto la Banca di emissione non possa contentarsi di questo interesse, viene pagata coi pochissimi milioni che vengono messi a disposizione, come dissi.

Ora dove è il guaio, il danno che si possa avere?

Se vi spaventa questa novità, proponete che si abolisca la legge del 1893 e non si metta a disposizione del piccolo commercio somma alcuna.

Qui non si tratta di un'ingiustizia o di un favore, si tratta invece di far cessare un'ingiustizia.

Come avete udito, la cosa fu congegnata in maniera da non sollevare difficoltà:

Si dice che si cambia la natura di questi Istituti. Istituti di beneficenza, li trasformate in Istituti di credito; mutando anche la loro giurisdizione.

La cosa non è così, onor. senatore Bonasi, ed il Parlamento, cioè noi che facciamo le leggi, ci guarderemmo bene dal sanzionare una ingiustizia.

Intorno al merito dei Monti frumentari, io avrei voluto dispensarmi di parlare, perchè con le mie modeste cognizioni agricole ho preso decisa avversione a quella forma di credito, colla quale invece di dar danaro si dà grano, che non poteva a meno di combatterla. Del resto ho trovato tutti i miei colleghi dell'Ufficio centrale i quali facilissimamente hanno aderito alle mie idee, per cui fu la parte allegra del lavoro dell'Ufficio quella che ha conchiuso, se non coll'abolizione, colla limitazione dei Monti frumentari.

Quel principio dei Monti frumentari ci avrebbe fatto ridere se non ci avesse fatto piangere e vi attribuiamo una delle cause di un certo deperimento dell'agricoltura in determinate provincie d'Italia o quanto meno del non manifestarsi in quelle provincie quel progresso, che si manifesta in altre. Ma signori, prendiamo in esame quell'articolo 5 al quale noi abbiamo dato di frego, e che adesso rammento soltanto per opportunità, per mostrare la sconvenienza di tutta quella parte del progetto di legge che profondamente modificammo.

Si doveva dall'Amministrazione dei Monti frumentari richiedere ai proprietari di coltivare un determinato spazio a frumento e coltivarlo *gratis* per dare poi il raccolto all'Amministrazione, perchè essa a suo tempo lo chiudesse nei magazzini, e quando i sorci ne avessero mangiata una metà potesse distribuire l'altra.

Il contadino che riceveva quel grano doveva, dopo il raccolto, restituire la medesima quantità con una piccola aggiunta. Era un vero mutuo in grano.

Come si poteva accogliere un principio simile? Non si trattava da noi che di salvare il paese, il Governo medesimo da una critica troppo grave e tale da destare l'ilarità che è forse la peggiore critica che un Governo possa avere.

Qui veda il Senato i limiti moderati nei quali ci siamo contenuti.

Noi abbiamo detto: Non si potranno fare nuovi Monti frumentari, ma in base alla legge noi non limitiamo la libertà dei cittadini. Se vogliono fare delle istituzioni simili ai Monti

frumentari nessuno lo vieta. Vuol dire che quelle istituzioni non godranno dei benefizi che noi diamo con la presente legge.

Abbiamo proposto dunque la conservazione, con modificazioni, dei Monti frumentari e l'ammissione delle Casse agrarie, alle quali abbiamo mostrato la nostra preferenza e la nostra affezione, non che la speranza che noi vi fondiamo.

O signori, dal contadino, adesso, che cosa volete sperare? Esso se coltiva la terra per proprio conto e co' suoi mezzi ritrae quelle poche messi che gli dà e non può averne maggiori per mancanza di denaro, di attrezzi, di abilità, e per un'altra mancanza grave che io non ho sentito accennare e che accenno perchè ad essa attribuisco la massima importanza; quella dei concii chimici.

Ma l'agricoltura moderna s'impenna sui concii chimici, se togliete quelli voi non avete più la spiegazione dei miracoli che si fanno fuori d'Italia, e lasciate che io mi mostri anche un po' ambizioso per il mio paese, che si fanno anche in certe regioni d'Italia; dove a fronte dei 10 ettolitri di grano all'ettaro che si ottengono in altri luoghi, se ne hanno 25, 30 e persino 40. E con che spesa? Al più, al più con 6 quintali di perfosfato all'ettaro.

Lasciate stare gli altri concii chimici, dei quali non voglio parlare per non cambiare il Senato in un'accademia; mettiamo al massimo 6 quintali di perfosfato che è l'elemento chimico che manca di più in Italia e che produce i migliori effetti. Ora questo prodotto è rincarito; i negozianti hanno saputo riconoscerne la necessità e il relativo soddisfacimento ce lo fanno pagare. Ora lo paghiamo 9 lire al quintale, cioè 54 lire all'ettaro in concii chimici.

Supponiamo che si ottengano in più 6 quintali di frumento. Questo, vendendolo soltanto 20 lire, darebbe lire 120; e se se ne fanno di più saranno magari 150 lire che si riceveranno di lordo contro 54 di spesa in concimi.

Perchè non ci sono spese da aggiungere; il concime si distribuisce a mano, ed è una operazione che può fare una signorina senza neppure sporcarsi.

Abbiamo voluto favorire anche l'acquisto di questi concimi ai contadini che ne hanno maggior bisogno.

Quindi credo, anche a nome dei miei colleghi, e con convincimento, di poter racco-

mandare al Senato questo progetto che non dice che la maggior parte della somma chiesta si dovrà spendere in concimi, ma accenna a questo modo di erogazione del danaro che si domanda a prestito.

Nei vostri paesi consigliate i contadini che contrarranno i prestiti, date istruzione ai professori delle cattedre ambulanti di agricoltura che venga insegnata questa massima tanto semplice ed avrete la soddisfazione di aver recato un grande beneficio.

Io ho parlato modestamente, ed avrete avuto riguardo allo stato infelice di salute in cui mi trovo, ad onta del quale ho creduto opportuno di rompere una lancia in favore del disegno di legge che confido venga approvato.

GARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARELLI. Io aveva domandato di parlare allorché l'onorevole Vitelleschi profferiva dei giudizi che a me non parevano meritati, sulla classe degli agricoltori, alla quale mi onoro di appartenere.

Vivendo continuamente in mezzo ai campagnoli, ne conosco le condizioni, i bisogni, le sofferenze, lo spirito di tolleranza della miseria, e il desiderio impotente di elevarsi ad una migliore condizione.

Ebbene, immedesimandomi nello spirito loro io non posso a meno di manifestare la penosa impressione che mi hanno suscitato quei giudizi.

Io ho udito dubitare qui della solvibilità dei piccoli agricoltori, quanto agli impegni che essi contraggono per la coltivazione delle loro terre: orbene, i fatti smentiscono questi giudizi.

Già l'ha detto l'onorevole amico mio, il relatore senatore Griffini, agricoltore anch'esso: le Casse agrarie, dappertutto dove si sono istituite hanno fatto onore alla loro firma per ciascuno dei soci.

La solvibilità di queste Casse, è garantita dalla solidarietà collettiva; ed è questa la maggior garanzia, che si possa desiderare, dell'assolvimento degli impegni che le Casse assumono, come lo sono per le Casse di risparmio che ne scontano gli effetti.

Infatti, da alcuni anni si sono diffuse queste Casse rurali con grande beneficio pubblico in

alcune regioni d'Italia: quali risultati hanno esse dati?

Io sfido a portare in quest'aula un esempio solo di una Cassa rurale che abbia fallito al suo onore, all'onore dei suoi soci.

E aggiungo ancora: le Casse di risparmio, le quali prima dell'istituzione delle Casse rurali, aprirono, con esempio veramente degno di lode, il piccolo credito agli agricoltori, hanno esse perduto il capitale mutuato? Lo hanno perduto forse le Banche popolari, cito a titolo di onore le Banche popolari di Bologna e dell'Emilia, le quali estesero il credito ai piccoli agricoltori con sconto di favore?

Hanno esse forse compromesso, anche in minima parte il loro portafoglio?

Ora che si venga a dire che questo progetto, il quale raccomanda all'Italia le casse agrarie, sia una così poca cosa, che non valga la pena per noi di votarla, e pel Governo di attuarla, io davvero non comprendo. Da uomo pratico, io penso anzitutto che il meglio in ogni caso è nemico del bene.

Noi abbiamo visto quanto poco abbia giovato il grande credito agrario al miglioramento della nostra agricoltura. Viene ora questa piccola forma di credito, la quale discende ai villaggi, alle frazioni di comuni, e associa insieme agricoltori, che vivono alla distanza di cento metri, gli uni dagli altri, che si conoscono, che sanno valutare il loro patrimonio fino al centesimo, e li raccoglie in fascio solidale suscitando in loro - fatto nuovo e grandemente utile all'avvenire del nostro paese - lo spirito di associazione, che esisteva in essi per le opere di religione e di carità, ma era sconosciuto nelle cose d'interesse materiale comune: e si trova il fatto di sì poca importanza da non tenerne conto!

Le Casse agrarie a poco a poco, dimostrando ai coltivatori impotenti da sé a provvedere ai propri bisogni, la possibilità di ottenere quanto occorre per l'esercizio della loro arte associando insieme gli sforzi, secondo la divisa: « tutti per uno, e uno per tutti » queste Casse che l'onorevole Vitelleschi dice essere poca cosa, nel mio concetto, come agricoltore e come uomo politico, mi appaiono destinate a rendere segnalati servigi al nostro paese.

Mi auguro perciò che esse si diffondano ovunque, abbracciando a poco a poco tutto il nostro paese, e non soltanto alcuni luoghi, dove l'uti-

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 FEBBRAIO 1899

lità loro apparve manifesta : così manifesta che il partito cattolico, misurandone la importanza, e sotto l'aspetto morale e sotto l'aspetto politico, si è dato a diffonderle con un'attività di propaganda che dovrebbe essere imitata dagli uomini liberali, convinti della grande utilità di queste umili istituzioni per l'avvenire del paese.

L'onorevole Vitelleschi ci viene a dire che gli agricoltori una cosa sola domandano, quella di pagar meno.

Ebbene, gli agricoltori accetteranno di gran cuore questa benedizione del pagar meno, quando le condizioni del bilancio della patria consentiranno una riduzione delle imposte pubbliche; ma frattanto essi che ai bisogni del paese concorrono in una proporzione così grande, non hanno diritto ad avere quell'intervento dello Stato in loro favore che il senatore Vitelleschi crede che non si debba accordare?

Per secoli gli agricoltori furono considerati come gli iloti del corpo sociale; ma oggi anche gli uomini politici che vedono certe teorie diffondersi e minacciare non solo le istituzioni, ma anche la stessa vita sociale dei popoli, debbono ben desiderare che istituzioni sane promettenti, che danno risultati superiori alla modestia del loro fine si allarghino e si diffondano coll'intervento dello Stato, cioè coll'azione integrante dello Stato; imperocchè questo è il meno che esso possa accordare ai piccoli agricoltori.

E basterebbe un fatto solo a persuaderci di questa necessità, il vedere qual'è il numero delle piccole proprietà che, per l'impotenza di pagare una tenue imposta, vanno in devoluzione al demanio. Basterebbe questo fatto solo per indurre gli uomini politici a dare il

loro suffragio a una legge, la quale modestamente domandando allo Stato un tenue contributo, viene a portare un beneficio grandissimo alla numerosa classe, finora negletta, dei piccoli agricoltori. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'ora essendo tarda, rimanderemo a lunedì la discussione degli articoli.

Lunedì, 13 corrente, seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

1. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

2. Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie (N. 9).

3. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Istituzione dell'armadio farmaceutico nei comuni e nelle frazioni mancanti di farmacia (N. 13);

Autorizzazione del seppellimento nel tempio di San Domenico in Palermo degli avanzi mortali di Vincenzo Errante e Francesco Paolo Perez (N. 34);

Disposizioni relative alla insequestrabilità e alla cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni (N. 8).

La seduta è sciolta (ore 18 e 15).

Licenziato per la stampa il 16 febbraio 1899 (ore 14.10)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.